N.13 SETTEMBRE 2024

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Isabella Ascione

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
27 settembre 2024

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

RAEE
Ecoped e ridomus: all'infrazione europea sui raee va risposto con azioni decisive 5

RIFIUTI TESSILI
GPS negli abiti usati: la verità da interpretare 9

ESG
Tra il dire e il rendicontare c'è di mezzo il mare.
De Longhi pubblica il suo settimo report di sostenibilità 13

INTERVISTA
Governare la sostenibilità nelle imprese: parla De Longhi 16

QUESITO 19

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

RIFIUTI INERTI
Rifiuti da costruzione e demolizione, le nuove regole scattano dal 26 settembre 22

PROCEDURE
La direttiva europea due diligence: doveri e responsabilità delle imprese 24

RIMOZIONE E SMALTIMENTO
Illegittima l'ordinanza sindacale che impone al proprietario
la rimozione senza prova di imputabilità 33

RESPONSABILITÀ
Rifiuti, colpa dell'imprenditore se sbaglia a scegliere l'affidatario della gestione 35

TRASPORTO
L'assoluta occasionalità non integra il reato di gestione dei rifiuti,
di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 38

SCENARI
L'Europa compra plastica riciclata extra Ue a basso costo.
A rischio target e industria 41

OltreilGreen24: il numero di questo mese

Anche questo mese Oltreilgreen24 è ricchissimo di contenuti. Il primo articolo dà conto dell'avvio del procedimento di infrazione europea per il mancato raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE. Come mai il sistema non ha portato i risultati sperati? Quali soluzioni possono essere applicate?
In questa edizione vi presentiamo anche la prima di una serie di interviste a Direttori e Manager della Sostenibilità, ai quali abbiamo chiesto di raccontare, dall'interno, lo sforzo di trasformazione delle aziende che hanno deciso di porre gli aspetti ambientali e sociali al centro della loro strategia di business. Abbiamo iniziato intervistando Tamara Viel, *Sustainability Director* Di De Longhi Group, che ci ha spiegato come funziona nel concreto il suo lavoro. Gli effetti della strategia di sostenibilità del gruppo internazionale sono presentati nel suo settimo Report di Sostenibilità, di cui vi offriamo una sintesi. Fra non molto la redazione dei report di sostenibilità diventerà una prassi obbligatoria per tutte le grandi imprese, così come stabilito dalla recentissima direttiva europea sulla Due Diligence. Questa direttiva è oggetto di un articolo, firmato dal noto giurista Tiziano Treu, ex ministro del lavoro, che ne approfondisce i contenuti sottolineando l'importanza di arrivare a formule di applicazione che siano il risultato del dialogo tra le parti sociali. Tra gli aspetti più interessanti della nuova norma, c'è l'obbligo di rendicontare le filiere in modo integrale e senza confini geografici, a partire da chi estrae e distribuisce le materie prime.
La questione degli standard ambientali e sociali delle filiere internazionali è sempre più calda, e si intreccia con le priorità strategiche e geoeconomiche dell'Unione. Sara Deganello descrive lo scenario della plastica riciclata, dove per raggiungere i suoi obiettivi di riciclaggio l'Unione è costretta a importare plastica riciclata da paesi con standard più bassi: una plastica secondaria che oltretutto, proprio a causa degli standard inferiori, è più economica e competitiva sul mercato. Vi proponiamo poi un commento tecnico del nostro Massimiliano Marin sui GPS che sempre più spesso vengono inseriti nei vestiti usati dai giornalisti; i GPS hanno il merito di mostrare i veri percorsi dei vestiti, ma da queste informazioni è importante non trarre conclusioni massimaliste ed

inesatte. Virando su temi più tecnici, questa edizione di OIG24 offre anche quattro approfondimenti legali firmati rispettivamente da Paola Ficco, Mauro Calabrese, Michele Nico e Luigi Imperato: i temi sono i rifiuti da costruzione e demolizione, la responsabilità delle imprese nello scegliere gli affidatari della gestione, l'assoluta occasionalità in relazione al reato di gestione dei rifiuti, e l'illegittimità dell'ordinanza sindacale che impone al proprietario la rimozione senza prova di imputabilità.
Buona lettura!

Giuliano Maddalena

Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

RAEE

ECOPED e RIDOMUS: all'infrazione europea sui RAEE va risposto con azioni decisive

Cosa succede al sistema RAEE? Lo scorso 30 agosto il Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE) ha fornito al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un **quadro esaustivo** dei problemi che hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2012/19/UE in merito ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Difatti la Direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano garantire la raccolta di almeno il 65% delle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) immesse sul loro mercato nazionale o, in alternativa, l'85% dei RAEE prodotti nel loro paese. Ma l'Italia negli ultimi anni si è assestata attorno al 34% di raccolta dell'immesso sul mercato, equivalente a poco meno di 350.000 tonnellate annue di rifiuti: per questo motivo il 2 luglio la Commissione Europea ha notificato all'Italia la **procedura d'infrazione n. 2024/2142.**
Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha trattenuto per un mese la lettera europea che illustra i motivi e le osservazioni relativi all'infrazione, e il 22 agosto l'ha condivisa con tutte le parti coinvolte chiedendo loro di spiegare, entro otto giorni, le ragioni del mancato raggiungimento degli obiettivi. Alla luce di queste spiegazioni, il Ministero fornirà all'Europa chiarimenti e adotterà i provvedimenti necessari a conformarsi agli obiettivi comunitari.

A ricevere la richiesta dal Ministero sono stati:
a) il CDC RAEE, che coordina gli organismi collettivi di produttori che finanziano ed organizzano le filiere del recupero nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore; b) l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dato che i Comuni sono responsabili dei sistemi di raccolta urbana; c) le Associazioni di categoria dei produttori, dei distributori e delle aziende che si dedicano alla raccolta e al recupero.
Nel rapporto inviato il 30 agosto al Ministero, il **CDC RAEE** ha fornito una **lista di criticità e possibili soluzioni** per ognuno dei 5 raggruppamenti di RAEE (R1, R2, R3, R4 e R5). Al di là delle loro specificità, tutti e 5 i gruppi patiscono gli stessi problemi di base: da un lato le raccolte carenti, e dall'altro gli ingenti flussi che, pur venendo intercettati dai sistemi di raccolta, poi "spariscono" in quanto codificati in modo scorretto e avviati a filiere che sfuggono al conteggio del recupero dei RAEE. Le soluzioni chiave proposte per tutti e 5 i gruppi sono tre: 1) comunicare a cittadini e consumatori le modalità di raccolta; 2) trattare tutti i RAEE ricevuti nella maniera corretta; 3) richiedere interventi agli organi di controllo.
È poi reputato fondamentale che il Ministero, così come richiestogli dall'art. 18 del Dlgs. 49/2014, emani un Decreto che determini con maggiore specificità i criteri, le modalità tecniche e le modalità di verifica del trattamento dei RAEE, per renderli conformi alle norme minime di qualità europee. Secondo il CDC RAEE questo decreto dovrebbe includere indicazioni sulla corretta gestione, sui presidi ambientali, e sulle dotazioni minime e requisiti tecnici che gli impianti dovrebbero possedere, a garanzia del trattamento adeguato dei RAEE. Un trattamento adeguato posto in essere da tutti gli impianti di trattamento garantirebbe anche una competizione economica corretta tra questi soggetti.
"È arrivato il momento di risolvere il problema alla radice, afferma il **Presidente dei consorzi Ecoped e Ridomus Vladimiro Carminati**. "All'infrazione europea va risposto con **azioni decisive**". I due consorzi di produttori presieduti da Carminati operano nel sistema RAEE avvalendosi del servizio di coordinamento delle filiere di recupero offerto da SAFE – Hub delle economie circolari (che oltre alle filiere RAEE dei due consorzi menzionati, coordina anche filiere di consorzi di produttori di pneumatici, batterie e tessili).
"Il mancato raggiungimento degli obiettivi non è dovuto alle filiere di recupero organizzate dai produttori, ma alle **carenze del sistema di intercettazione e raccolta**", ha dichiarato il Presidente.
Secondo gli ultimi dati del CDC RAEE, il 79% dei RAEE viene intercettato nei Centri di Raccolta Comunali, mentre il rimanente 21% fa capo ai Luoghi di Raggruppamento organizzati dai Consorzi di Produttori per accogliere i flussi intercettati presso i distributori *retail* (che sono tenuti a ricevere i RAEE dai

cittadini/consumatori in base ai meccanismi dell'"uno contro uno" e dell'"uno contro zero") o dagli installatori (ai quali frequentemente i cittadini/consumatori affidano le apparecchiature da sostituire).
"Le filiere di riciclo dei RAEE messe in piedi da noi e dagli altri organismi dei produttori non hanno alcun problema nell'assorbire i flussi raccolti, e **potrebbero gestire senza sforzo flussi maggiori di quelli attuali**. I sistemi di ritiro dei produttori coprono tutta Italia incluse le piccole isole e i Comuni in alta montagna, e il 97% dei ritiri avviene *on time*. **Occorre quindi chiedersi cosa accade a monte**: come mai il flusso destinato alle filiere di recupero dei produttori, che è il flusso contabilizzato per gli obiettivi europei, continua ad essere insufficiente? Cosa sta succedendo al livello della raccolta e dell'intercettazione? Come mai le richieste di ritiro che arrivano al CDC RAEE sono così poche?".
"In merito all'intercettazione, va preso atto che **molti piccoli RAEE rimangono nei cassetti**, a casa dei cittadini, e perché escano dai cassetti bisogna far sì che l'accesso ai punti di raccolta sia facilitato e promosso. A volte i Centri di Raccolta comunali sono fuori mano, lontani dalle abitazioni e dai percorsi abituali dei cittadini, oppure hanno regole d'accesso limitanti; i Retailer, dal canto loro, che per legge sono obbligati a ricevere i RAEE dai cittadini/consumatori, spesso non promuovono questa possibilità con i loro clienti; dei circa 200.000 retailer che avrebbero l'obbligo di intercettare i RAEE, solo 10.000 hanno dichiarato di averlo fatto. **Ma questa è solo una parte del problema**. Noi stimiamo che i RAEE conferiti dai cittadini presso i Centri di Raccolta comunali e i punti Retail siano **almeno il doppio** di quelli che vengono affidati al Centro di Coordinamento RAEE. Ciò vuole dire che, **se l'intera raccolta emergesse saremmo molto vicini al raggiungimento dell'obiettivo europeo**".
"L'Europa" dice Carminati" non dovrebbe sanzionarci per la mancata raccolta, perché senza alcun dubbio i RAEE vengono raccolti. Il fatto è che **non si sa dove vanno a finire!** La sanzione dovrebbe riguardare piuttosto le centinaia di migliaia di tonnellate di RAEE che non vengono tracciate e che sono fuori controllo. L'attuale sistema *all actors* permette al detentore di consegnare il rifiuto raccolto al miglior offerente, e spesso chi offre le condizioni economicamente più vantaggiose riesce a farlo perché non opera in piena legalità, non classifica correttamente i rifiuti, e li avvia a destinazioni inadeguate. Al momento di rivolgersi ai Comuni, purtroppo, le aziende che operano al di fuori dei sistemi di produttori riescono a essere più competitive. Molte di queste aziende sono interessate solo al ferro, classificano impropriamente i RAEE con i codici del ferro, e quindi se ne perde la traccia".
"Il tempo delle soluzioni non può più essere rimandato", prosegue Carminati. **I produttori, nonostante la legge non glielo chieda, stanno facendo di tutto per incrementare i livelli di intercettazione e raccolta** e alimentare le loro fi-

liere tracciate e regolari. Negli ultimi 15 anni i Consorzi hanno consegnato ai sistemi di raccolta oltre 200 milioni di euro di premi di efficienza, fatto bandi per 25 milioni di euro perché migliorassero le strutture di raccolta, e speso 5 milioni di euro in azioni di comunicazione. Oltre a questo, i consorzi che aderiscono a SAFE sono direttamente impegnati in azioni di sensibilizzazione con i giovani, perché consegnino i vecchi cellulari e le altre apparecchiature che si trovano nei cassetti di casa, e stanno realizzando percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione degli installatori delle caldaie perché consegnino il rottamato in modo corretto. Questi sforzi hanno dato frutto, ma **finché l'iniziativa per l'incremento delle raccolte tracciate non sarà assunta con decisione anche a livello normativo e istituzionale, raggiungere gli obiettivi europei sarà impossibile** ".

Secondo il Presidente di Ecoped e Ridomus "non c'è bisogno di mettere in discussione il sistema *all actors* perché quest'ultimo garantisce il libero mercato, e il libero mercato è la chiave dell'efficienza. Ma se le uniche filiere soggette a controlli rigorosi sono quelle dei produttori, non ci si può aspettare che il libero mercato operi in maniera funzionale. Occorre quindi **moltiplicare i controlli su tutte le filiere**, e adottare norme che impongano **gli stessi standard di qualità e vincoli di tracciabilità** anche alle aziende che operano al di fuori dei sistemi dei produttori. Limitarsi a chiedere ai detentori di RAEE di garantire che i rifiuti urbani siano destinati ad "adeguato trattamento" evidentemente non è sufficiente. Ma perché essi comincino ad operare efficacemente in favore della trasparenza e legalità delle filiere, sono necessarie semplificazioni procedurali e misure per la riduzione dei loro oneri. Perché il livello di intercettazione delle raccolte comunali aumenti, bisogna andare al di là delle piazzole comunali, organizzando rotte di **raccolta stradale e domiciliare**".

"Le regole andrebbero cambiate per i **distributori retail**. Uno dei motivi per cui i dettaglianti non sono entusiasti di fare il loro lavoro di intercettazione è la **responsabilità penale** legata ad eventuali errori nei registri dei rifiuti; ogni singolo errore rischia di avere conseguenze penali, e non trattandosi di operatori specializzati nella gestione dei rifiuti è comprensibile che vivano questa situazione con preoccupazione e stress. Sarebbe giusto alleviare la loro condizione sollevandoli dalla **responsabilità di gestione dei depositi preliminari** ubicati nei punti retail; se questi depositi fossero invece gestiti dal Centro di Coordinamento i RAEE i produttori avrebbero la possibilità di svolgere una funzione di garanzia, mettendo in campo le competenze e le capacità adeguate".

RIFIUTI TESSILI

GPS negli abiti usati: la verità da interpretare

Ormai il messaggio è passato: **il settore dei rifiuti tessili ed abiti usati è problematico**. I giornalisti e gli ambientalisti, nostrani e di tutto il mondo, se ne sono accorti, e da cinque anni a questa parte si moltiplicano le inchieste, a volte di fortissimo impatto, che mostrano imprenditori del settore in fragranti illeciti e immagini shock sull'abbandono dei vestiti usati nei corpi d'acqua ghanesi piuttosto che nel deserto di Atacama in Cile. In queste inchieste uno degli strumenti più efficaci è l'**inserimento di GPS in abiti usati o invenduti**, e alla luce del loro percorso vengono pronunciati verdetti sulle raccolte comunali del tessile, sul sistema di recupero dei resi online o sulle raccolte *take back* organizzate dai distributori presso i negozi retail.

"L'utilizzo di GPS nelle inchieste dei giornalisti e delle organizzazioni ecologiste è diventato ormai abituale" commenta il Responsabile Tessile di SAFE Massimiliano Marin. "Queste inchieste hanno il grande merito di far scoprire all'opinione pubblica che il sistema non funziona bene, e che **al di fuori di efficaci schemi di controllo le filiere del recupero non sono affidabili**. Il GPS è uno strumento di forte impatto, perché mostra verità tangibili, che disinnescano qualsiasi falsificazione documentale o bugia relativa al percorso dei vestiti usati".

"**Occorre però fare estrema attenzione alle interpretazioni date dai giornalisti a proposito dei fatti che vengono alla luce**", avverte l'esponente di SAFE. "Il settore è complesso, e se l'analisi non viene fatta con profondità è facile fare confusione. In questo ambito orientare la coscienza collettiva con messaggi di-

storti è molto rischioso, perché la politica tende a prendere decisioni tenendo conto della percezione generale. Nel caso specifico degli indumenti, è frequente che a essere condannata senza possibilità di appello sia l'esistenza stessa delle filiere del recupero, ossia delle catene di valore economiche internazionali che rendono possibili i risultati ambientali. Lo *scoop* più grande è che i vestiti non vanno ai poveri, e di fronte a questo messaggio i veri problemi passano in secondo piano".

Abbiamo chiesto a Marin di commentare, a titolo di esempio, tre note inchieste basate sull'inserimento di GPS negli abiti usati.

Nel 2019 **Le Iene** hanno inserito un GPS in un contenitore stradale di rifiuti tessili a Milano, gestito da una cooperativa sociale legata a un noto ente caritatevole. Il GPS è andato a finire in un grande impianto autorizzato della provincia di Caserta, gestito da un'impresa privata. Le Iene si sono recate all'impianto fingendosi potenziali acquirenti di stock di abiti usati, e hanno documentato con telecamere nascoste un tentativo di vendita al nero. "Nel servizio delle Iene" ci dice Marin "la trasmissione televisiva ha scelto di porre la maggiore enfasi non sulla vendita al nero dei prodotti, ma sul fatto che gli abiti raccolti dalla cooperativa non fossero stati donati ai poveri nonostante sul contenitore giallo ci fosse il logo dell'ente caritatevole; ma in realtà quei contenitori spiegano chiaramente che gli abiti vengono venduti per ottenere denaro da impiegare in progetti solidali. Forse qualcuno avrebbe potuto aspettarsi una filiera economica e commerciale gestita interamente da soggetti non profit, senza nessun lucro in nessun passaggio, ma a essere messa in discussione dalle Iene è stata l'esistenza in sé di una filiera. Nel servizio giornalistico è stato presentato come uno scandalo anche il prezzo degli stock: qualche euro al kg chiesti all'acquirente degli stock selezionati, a fronte delle decine di centesimi pagati alla cooperativa raccoglitrice, mostrando che a beneficiarsi della donazione gratuita del cittadino è soprattutto un imprenditore che agisce a fini di lucro. Occorre però tenere conto che preparare uno stock selezionato implica un importante valore aggregato; all'origine la cooperativa ha dovuto pagare gli autisti che svuotano i contenitori e i costi di magazzino; poi sono stati sostenuti i costi di trasporto all'impianto gestito dall'imprenditore, il quale ha dovuto pagare gli operai cernitori, farsi carico dello smaltimento della quota di scarto, e compiere ulteriori selezioni per arrivare a uno stock contenente solo vestiti di alta qualità. Ciò ovviamente non giustifica il commercio al nero, ma di per sé l'aumento di prezzo rispetto al rifiuto originale è naturale, e se non avvenisse non ci sarebbero imprenditori disposti a fare il riutilizzo; le donazioni ai poveri non sono un'alternativa, perché i volumi di abiti usati sono troppi e possono essere assorbiti solo in presenza di filiere economicamente sostenibili e strutturate commercialmente".

A febbraio 2024, **Greenpeace Italia e Report** hanno divulgato i risultati del percorso di 24 capi acquistati online da grandi marchi e poi avviati al sistema dei resi. A fronte di un rapporto in versione integrale che fornisce maggiori dettagli, la stampa nazionale ha dato eco soprattutto al **numero di km percorsi** da questi capi di abbigliamento, sottolineando l'impatto ambientale del trasporto. Una media di 4.502 chilometri percorsa in camion, aerei, furgoni e navi. I capi sono stati rivenduti più volte, passando da un'impresa all'altra. "Anche in questo caso" spiega Marin "a essere messa sotto accusa è l'esistenza stessa di una filiera internazionale, nonostante le analisi di impatto ambientale dimostrino che, anche a fronte di viaggi extra-continentali, il riutilizzo rimane la migliore opzione; pensare a una distribuzione di usato interamente basata sul retail europeo è complicato, perché il mercato della seconda mano, strutturalmente, non è sufficiente ad assorbire l'offerta territoriale. L'indice dei km percorsi, in quanto tale, è utile solo se inserito in un'analisi globale del ciclo di vita del prodotto, ossia se oltre all'impatto ambientale del trasporto si valutano anche altri fattori, come l'impianto che seleziona il prodotto e la destinazione di recupero a valle dall'impianto. A volte l'impatto ambientale minore può essere garantito solo percorrendo molti chilometri".

Più recentemente, a luglio 2024, sono stati divulgati i risultati di un'inchiesta di **Change Markets Foundation**, che ha tracciato il percorso di 21 capi in "perfette condizioni" conferiti nei punti di raccolta take back posizionati presso i negozi retail di 4 noti brand internazionali, in Belgio, Germania, Francia e Regno Unito. I brand vengono accusati di **comunicazione ingannevole**, perché promettono un utilizzo "circolare" di quanto raccolto; ma dall'inchiesta emerge invece che "solo 5 capi sono rimasti in Europa ed avviati a negozi di seconda mano", mentre "tre quarti dei capi sono stati distrutti, lasciati in un magazzino oppure mandati in Africa". Nella quota incriminata la fondazione include anche tre capi inviati in Ucraina, dove le "regole di importazione si sono rilassate a causa della guerra", e quegli abiti che sono stati "triturati" per il riciclo. Change Markets afferma che "nessuno dei brand che riceve gli abiti in donazione offre registri pubblici del loro percorso". Gli abiti sono "invece" affidati a compagnie specializzate in riuso, riciclo e smaltimento". Queste dichiarazioni sono state riprese anche da media italiani.

"Le dichiarazioni di Change Markets lasciano perplessi", commenta Marin. "Si fa passare l'idea che gli unici capi gestiti in modo legittimo siano quei 5 che sono finiti in negozi europei della seconda mano. Tutti quelli che sono stati avviati a canali di seconda mano fuori dall'Unione Europea, ossia in Africa o in Ucraina, così come quelli riciclati o posti in stoccaggio, sono arbitrariamente assimilati al grande calderone dell'illegittimamente distrutto. **Ancora una volta a essere messa in discussione la filiera in sé**. Una comunicazione impostata

più seriamente avrebbe indicato le percentuali di riutilizzato, riciclato e smaltito, indipendentemente dal paese di operazione, andando poi, eventualmente, a valutare la qualità di ciascuna operazione, così come le ragioni delle scelte prese dai selezionatori. Non tutto ciò che è in buone condizioni è riutilizzabile, perché a determinare l'effettivo riutilizzo è la domanda finale, ossia il consumatore che pagare per comprare l'abito usato e poi l'indossa; se un abito non è rotto ma non ha mercato, è normale che un impianto di selezione lo destini a riciclo oppure, nel caso non sia riciclabile, a un canale di smaltimento. A volte queste scelte prese a monte sono le migliori perché, quando un abito non realmente vendibile raggiunge un retailer della seconda mano, quest'ultimo se ne deve disfare, e difficilmente il suo modo di disfarsene è più appropriato di quello di un impianto di selezione professionale. Il mercato, inoltre, funziona con picchi stagionali, dati dai cambi di stagione autunnali e primaverili; quando comincia a far freddo, la gente si libera degli abiti estivi, e quando inizia il caldo si liberano di quelli invernali; avere tempi di stoccaggio di qualche mese è fisiologico, perché gli operatori si trovano in mano abiti estivi quando fa freddo e abiti invernali quando fa caldo; eppure, la fondazione inserisce anche gli abiti stoccati nel computo delle gestioni illegittime. Dei ventuno abiti uno è finito in una discarica in Mali, e probabilmente ciò è accaduto perché l'abito è stato preso in carico da un retailer dell'usato che non è riuscito a venderlo; su questo specifico tipo di situazione c'è un dibattito settoriale in corso, dove si stanno soppesando opzioni alternative e studiando soluzioni, come ad esempio quella di aiutare l'Africa a gestire più appropriatamente i rifiuti".

"In sintesi" conclude Marin " i GPS sono molto utili per verificare se una filiera è corretta, ma le considerazioni sulla validità dei flussi vanno fatte da esperti del settore in grado di capire se è stata applicata la migliore opzione possibile".

ESG

Tra il dire e il rendicontare c'è di mezzo il mare. De Longhi pubblica il suo settimo report di sostenibilità

Nei nuovi scenari ESG (*Environmental*, *Social*, *Governance*), la rendicontazione è un fattore chiave. A differenza di altri valori aggiunti del prodotto, quelli ESG raramente sono percepibili a occhio nudo nel prodotto stesso e nel suo funzionamento: quasi tutto si fonda sull'affidabilità e precisione dei dati forniti. Per fare Greenwashing o Social Washing è sufficiente enfatizzare, a livello di comunicazione, attività dell'azienda o caratteristiche del prodotto che sono meno significativi di quello che si vorrebbe far credere. Dimostrare con fatti e numeri cosa si sta facendo è tutta un'altra cosa. **De' Longhi Group** già dal 2017 pubblica report annuali di sostenibilità dove rendiconta, in modo estremamente dettagliato, il suo impegno in ambito ESG. Il Report 2023, disponibile sul sito web istituzionale dell'azienda, si sviluppa in 84 pagine fitte di contenuti. Uno strumento indispensabile per oggettivizzare la differenza tra questo grande gruppo industriale ed altri player del settore degli apparecchi elettrici ed elettronici che, come documentato dal *Global E-Waste Monitor 2024*, stanno devastando il mondo con i loro impatti ambientali e sociali.

Il Report inizia chiarendo qual è l'**attività del gruppo**. De' Longhi e è nato a Treviso, dov'è tutt'ora radicato, e si presenta sul mercato internazionale con 7 brands: De' Longhi, Kenwood, Braun, Ariete, Nutribullet, Magic Bullet and

Eversys. I suoi impianti di produzione sono 6 (un settimo è in procinto di aprire) e si trovano in Italia, Svizzera, Cina e Romania. De Longhi Group è anche proprietario di filiali commerciali, gestisce una vasta rete di distributori e possiede alcuni negozi dove fa vendita diretta. Il settore di attività, come noto, è quello degli elettrodomestici.
I suoi impiegati sono circa 10.000, al 90% con contratto a tempo indeterminato. Grazie alla campagna ***I am Safety***, che nomina tra gli impiegati dei "Safety Ambassadors" responsabili di promuovere e comunicare la sicurezza, il gruppo è riuscito a ridurre il tasso di incidenti sul lavoro dal 3.9 del 2021 a al 2.7 del 2023. Le ore di **formazione** del personale oscillano tra le 22 e le 25 all'anno dipendendo dal tipo di ruolo, con un totale di quasi 239.000 ore di formazione erogate nel 2023. In quanto a **DE&I** (Diversity, Equity and Inclusion), De Longhi ha elaborato un documento con le proprie policies (disponibile sul sito web), le quali sono rivolte non solo al proprio personale ma anche ai fornitori, ai clienti e alle comunità locali.
Sul piano ambientale, De Longhi sta implementando iniziative e progetti a tutto campo.
Nel 2023 tutte le macchine automatiche per il caffè del gruppo sono state certificate con **classe energetica A**, o al di sopra di A. Nello stesso anno, è stato sviluppato un nuovo modello di macchina del caffè con altissima efficienza energetica, che dispone di un sistema di riscaldamento tipico degli apparecchi di fascia alta.
Ogni anno la percentuale di **plastica riciclata** nei prodotti cresce significativamente: la macchina del caffè modello Dedica è costituita per il 40% da plastica riciclata, mentre le capsule hanno raggiunto una quota di riciclato del 50%. L'obiettivo è far sì che entro il 2025 tutti i prodotti De Longhi, nessuno escluso, contengano una quota di materie riciclate. In quanto a **durabilità dei prodotti**, nel 2023 il gruppo ha lanciato due campagne di comunicazione che pubblicizzano l'assenza di obsolescenza programmata: *Kenwood's Build to last generations e Braun's Sustainable design that lasts*. La macchina del caffè De'Longhi modello 12 ha ottenuto la certificazione LONGTIME.
Nel 2023 ci sono stati progressi significativi nella **riduzione degli imballaggi**, e in particolare del polistirolo (raggiungendo un 69% di consegne totalmente prive di questo materiale). Gli sforzi di riduzione riguardano anche i manuali di istruzioni, che nel 20% delle consegne del 2023 non sono stati cartacei ma digitali.
Ma i passi più significativi probabilmente sono stati compiuti sul fronte dell'**analisi del ciclo di vita del prodotto** e della **progettazione ecocompatibile dei prodotti**. Nel 2022 una partnership con il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano ha portato alla pubblicazione del "Manuale di linee guida per la

progettazione sostenibile di prodotti De' Longhi", il quale comprende una serie di linee guida che forniscono al team NPD (New Product Development) nuove conoscenze e strumenti da utilizzare in tutte le fasi del processo creativo, al fine di sviluppare prodotti all'avanguardia, performanti e a basso impatto ambientale. Nel 2023 sono state portate a termine **3 diverse analisi LCA del ciclo di vita dei prodotti** (dall'approvvigionamento fino a produzione, consumo e fine vita) e i risultati sono stati utilizzati per supportare lo sviluppo di **dieci prototipi basati sulle linee guida Eco-Design** (5 macchine da caffè, 2 macchine per la preparazione di alimenti, 2 ferri da stiro e un prodotto per il comfort domestico). Grazie a un pacchetto appositamente sviluppato di indicatori di performance ambientale, questi prototipi sono stati comparati con la generazione precedente di prodotti, mostrando miglioramenti che arrivano a superare il 20%.

INTERVISTA

Governare la sostenibilità nelle imprese: parla De Longhi

Nel famoso saggio *La Grande Trasformazione* lo storico, antropologo ed economista ungherese Karl Polanyi descriveva il grande dramma della società contemporanea: la rottura dell'antico incastonamento tra economia, aspetti sociali e aspetti comunitari; un incastonamento del quale faceva parte anche l'ambiente. Il superamento del sistema tradizionale, dalla rivoluzione industriale in avanti, ha generato pericolosi squilibri che le dottrine economiche del XX secolo non sono riuscite a risolvere. Ma all'inizio del XXI secolo comincia a prendere piede una nuova visione, che prende atto della centralità delle imprese in tutti gli aspetti della vita contemporanea e punta a renderle responsabili del benessere collettivo. Sviluppo sostenibile, *Corporate Social Responsibility*, Responsabilità Estesa del Produttore ed Economia Circolare sfociano in un unico concetto, promosso dalle Nazioni Unite così come dai governi e dalle imprese più lungimiranti: ESG (*Environmental, Social and Governance*), ossia un approccio che incorpora nella visione, strategia e gestione delle imprese gli aspetti ambientali, sociali e di *corporate governance*. L'applicazione di questo approccio implica, da parte delle aziende, sfide di *management* e di mercato che non sono per nulla ovvie. Oltreilgreen24 ha deciso di porre uno sguardo all'interno di questo processo storico proponendovi una serie di interviste ai dirigenti e manager che sono in prima linea.

In questa prima puntata di "Governare la sostenibilità nelle imprese" abbiamo intervistato Tamara Viel, *Sustainability Director* di De Longhi Group.

Governare la sostenibilità nelle imprese non è un lavoro semplice. Qual è l'approccio di De Longhi? Quali sono le figure che si occupano di questo tema? Come si inseriscono nel governo e nell'organizzazione dell'azienda?

Il 'Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità' è un comitato endoconsiliare con funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di sostenibilità, e rappresenta il livello più alto di governance in questo ambito. Dal 2019, è stato creato il 'Sustainability Steering Committee', che supervisiona l'evoluzione della strategia di sostenibilità e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione. Dal 2023, la posizione di Group Sustainability Director, una funzione dedicata che riporta al CEO, è stata istituita per guidare il Gruppo nel percorso di sostenibilità, combinando visione strategica, capacità di gestione e coordinamento con un forte impegno verso le tematiche ESG. Questa figura collabora strettamente con le funzioni aziendali e i manager responsabili delle specifiche tematiche legate alla sostenibilità.

In cosa consiste il lavoro quotidiano di una figura come la sua?

Il ruolo di Sustainability Director è estremamente vario, dinamico e strategico. Il mio lavoro include l'analisi delle tendenze globali, mi dedico quindi al dialogo con stakeholders esterni, per anticipare cambiamenti e opportunità legati alla sostenibilità, soprattutto in un contesto normativo in continua evoluzione e con clienti e consumatori sempre più sensibili alle tematiche ESG. Dedico parte del mio tempo anche ad attività operative, collaborando con i direttori di Funzione nel definire le azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi del piano di sostenibilità. Insieme definiamo la struttura dei progetti, organizziamo le risorse e monitoriamo i risultati nel tempo. Infine, mantengo una comunicazione costante con gli stakeholder interni, aggiornandoli sull'evoluzione del piano e raccogliendo le loro indicazioni.

Quali sono le difficoltà interne che si trova ad affrontare un dirigente o manager incaricato di promuovere la sostenibilità nell'azienda?

Le principali difficoltà interne riguardano la resistenza al cambiamento e la necessità di sviluppare una cultura della sostenibilità, che oggi non sempre è pienamente radicata. La sostenibilità è spesso percepita come un obbligo di

conformità, separata dalle attività aziendali, quando invece dovrebbe essere integrata naturalmente nei processi, nei prodotti e nei comportamenti delle persone. Un'altra sfida è trovare un equilibrio tra gli obiettivi economici e quelli sostenibili, dimostrando ai vari dipartimenti che i vantaggi a lungo termine sono importanti nonostante gli sforzi iniziali.

Quali risultati ha portato l'utilizzo di questo approccio dentro l'azienda?

Questo approccio ha dato maggiore visibilità alle tematiche ESG, aumentando la consapevolezza all'interno della comunità del Gruppo De' Longhi, condividendo le best practices tra le varie funzioni o società e promuovendo e premiando le iniziative virtuose.

Quali competenze vanno sviluppate e/o incorporate per svolgere efficacemente le funzioni di sostenibilità all'interno di un'azienda?

Per svolgere efficacemente le funzioni di sostenibilità in azienda, è necessario sviluppare e integrare diverse competenze, tra le quali ritengo particolarmente importanti la conoscenza delle normative e di governance (ESG), le conoscenze tecniche legate ai materiali e all'energia, la ricerca di soluzioni digitali e applicazione di protocolli AI per la gestione dei dati. In generale ritengo essenziale l'approccio culturale e la propensione al cambiamento.

Come si evolverà in futuro il ruolo dei responsabili della sostenibilità?

Il ruolo del Responsabile della Sostenibilità diventerà sempre più strategico nel guidare le decisioni aziendali verso modelli di business sostenibili e resilienti. Sarà chiamato a coordinare figure specializzate in ambito ambientale, sociale e di governance, promuovendo l'innovazione sostenibile e garantendo la trasparenza sui dati ESG. Infine, sarà fondamentale la collaborazione con le istituzioni, partners e stakeholders esterni (clienti, fornitori ecc.), per favorire politiche sostenibili condivise lungo la catena del valore e scalabili a livello globale.

QUESITO

La domanda qui riportata è stata postata su linkedin da un addetto del settore come commento all'articolo "Export di Raee triturati solo se elettronici e non elettrici" della giurista ambientale Paola Ficco, apparso sull'edizione di giugno di Oltreilgreen24. L'articolo riporta le decisioni del TAR ligure e del Consiglio di Stato in merito al ricorso di un'azienda lombarda: "I Raee triturati possono essere esportati con procedura semplificata per il recupero solo se rifiuti elettronici. Escluso il miscuglio con gli elettrici. Il rifiuto rappresentato dai Raee triturati non può essere esportato verso i Paesi Ocse con la sola procedura di informazione preventiva se, insieme ai rifiuti elettronici, contiene an che quelli elettrici. Se questa fosse una prassi comune sarebbe illecita". L'articolo originale è disponibile online sul sito web di Oltreilgreen (fare clic qui).

DOMANDA

Quoto dal passaggio della decisione del Consiglio di Stato ripresa nell'articolo:
"esiste una differenza tecnica di composizione", in particolare ai fini del riciclaggio, «per fatto notorio nel settore specifico, i dispositivi elettrici utilizzano fili di rame e alluminio per il flusso di corrente elettrica mentre i dispositivi elettronici utilizzano materiale semiconduttore». Sono un po' perplesso da queste nuove e sempre più spinte "idee green". Quindi una scheda elettronica con a bordo un relè di potenza con bobina di pilotaggio in filo di

Hai dubbi o domande sui temi dell'Economia Circolare?

Scrivi all'email
redazione.oltreilgreen@gruppo-safe.it

Gli esperti di SAFE e del Sole24Ore ti forniranno una risposta.

rame è ammessa per l'export semplificato, ma un phon con un cavo elettrico e una resistenza elettrica no perché è un "prodotto elettrico e non elettronico"?? La differenza la fa forse non il materiale conduttore come cita l'articolo, ma l'isolante che lo ricopre (o che non lo ricopre)?
Stefano C.

RISPOSTA

Caro Stefano, così come confermato dalla giurista Paola Ficco, da un punto di vista tecnico-normativo le decisioni del TAR e del Consiglio di Stato sono legittime ed impeccabili. Ma chiunque abbia un contatto operativo con le filiere del recupero dei RAEE, come te e come noi di SAFE, non può fare a meno di notarne la paradossalità. Quindi la tua è una provocazione giusta. Non attribuirei però il problema alle "idee green", ma piuttosto alla carenza di cognizioni tecniche di chi ha scritto la norma primaria; norma della quale il TAR e il Consiglio di Stato hanno dovuto prendere atto. Distinguere tra rifiuti elettrici ed elettronici a volte è impossibile, perché le definizioni normative non sono precise né esaurienti; è veramente riduttivo affermare che un prodotto è elettronico solo perché contiene dei semiconduttori. Ma anche in presenza di definizioni più efficaci, sarebbe comunque impossibile effettuare una separazione a monte degli apparecchi elettrici ed elettronici; in Italia gli impianti di trattamento dei RAEE hanno fatto importantissimi investimenti per separare a monte le componenti pericolose degli apparecchi, come batterie, oli e gas, al fine di non contaminare i processi e le materie secondarie che ne derivano: però questo avviene in modo misto, non a caso la procedura viene definita di trattamento dei "RAEE", ossia di "rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici"! La separazione è altrettanto impossibile a valle, perché il risultato della triturazione sono filamenti di materiale sminuzzato in piccolissime dimensioni. Il carico di triturato sequestrato dalla dogana genovese, dal quale è nato il ricorso su cui si sono espressi TAR e Consiglio di Stato, era diretto in Giappone, dove esistono impianti di trattamento dotati di costosi macchinari che permettono di raffinare il triturato con grande accuratezza, ottenendo la massima quantità possibile di materie secondarie per l'industria. L'effetto della norma quindi, in questo caso, non favorisce l'ambiente ma va a complicare in modo innecessario un processo virtuoso.

Marco Ferracin, SAFE – Hub delle Economie Circolari

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

RIFIUTI INERTI

Rifiuti da costruzione e demolizione, le nuove regole scattano dal 26 settembre

Paola Ficco

Le nuove regole sulla cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale (articolo 184-ter, Dlgs 152/2006) sono oggetto del Dm 127 del 28 giugno 2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°213 di ieri. Il decreto entra in vigore il 26 settembre e abroga il Dm 27 settembre 2022, n. 152. Tale decreto è stato oggetto di monitoraggio dal ministero dell'Ambiente che, con gli operatori interessati, ha coinvolto Ispra e Iss. Il nuovo testo ha superato, senza osservazioni, anche la procedura di *standstill* europeo, conclusa il 15 marzo. Secondo il Rapporto Ispra 2023 sui rifiuti speciali, riferito al 2021, gli inerti da costruzione e demolizione sono circa 77 milioni di tonnellate, il 48% dei rifiuti speciali. Il regolamento stabilisce i criteri specifici, nel rispetto dei quali otto tipologie di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (p.es. il cemento) e 11 tipologie di rifiuti inerti di origine minerale (p. es. scarti di ghiaia), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere rifiuti e diventano «aggregati recuperati». Questi sono gli *end of waste* prodotti dal gestore dell'impianto autorizzato per il recupero. La trasformazione da «rifiuto» a «non rifiuto», però, può avvenire solo se l'aggregato riciclato o quello artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri stabiliti dall'allegato 1 e deve essere utilizzato «esclusivamente» per gli scopi elencati nell'allegato 2. L'Allegato 1 presenta serie modifiche. La parte a) esclude i rifiuti interrati (cade il divieto per i rifiuti abbandonati) e aggiunge terre e rocce da scavo (codice Eer 170504) e i rifiuti urbani non differenziati, per la frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da costruzione e demolizione (codice Eer 200301). Le verifiche in ingresso e il processo di recupero che conduce alla produzione di *end of waste* (parti b- e c-) ricalcano quelli del 2022. Aggiornamenti significativi nella parte d) sui requisiti di qualità dell'aggregato riciclato, per rispondere alle criticità evidenziate dalle imprese. Novità sulle caratteristiche dell'aggregato recuperato, diverse in dipendenza degli usi cui sono destinati gli *end of waste* . La tabella 2 sui parametri da ricercare e i valori limite di concentrazione

per gli inquinanti sono stati riscritti; le concentrazioni limite di utilizzo sono in tre colonne e cambiano in relazione ai nove diversi impieghi di cui all'allegato 2, dove entrano la produzione di *clinker* per il cemento e la produzione di cemento. Il punto d2) riporta il test di cessione dell'aggregato recuperato. Per l'adeguamento, il 25 marzo 2025 è il termine entro il quale inviare le comunicazioni alle autorità: i produttori di aggregato riciclato autorizzati in regime semplificato presentano un aggiornamento della comunicazione; invece, quelli autorizzati in regime ordinario presentano un'istanza di aggiornamento dell'Aua o dell'Aia. Nelle more dell'efficacia di tali aggiornamenti le imprese possono continuare a operare in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Se invece, al 26 settembre 2024, l'autorizzazione è in fase di rinnovo, fino alla conclusione dell'iter l'impresa potrà operare in conformità ai titoli pregressi.

PROCEDURE

La direttiva europea due diligence: doveri e responsabilità delle imprese

Tiziano Treu

Obiettivi e caratteri generali della direttiva

L' iter di approvazione della direttiva cd due diligence, 2024/1760 del 14 giugno 2024, è stato lungo e contrastato perché ha implicazioni di grande complessità e difficoltà sulla gestione aziendale, che hanno richiesto non pochi adattamenti e semplificazioni rispetto alle versioni originali.

Ora che la direttiva è pubblicata in gazzetta ufficiale merita di essere approfondita in tutti i suoi aspetti per chiarirne le implicazioni anche in vista del recepimento nel nostro ordinamento.

Va detto subito, per evitare fraintendimenti, che tale regolazione non impone alle aziende obblighi di raggiungere risultati specifici in materia di cambiamento ambientale o di adottare misure puntuali di carattere sociale. Come indicano i considerando posti in premessa al testo, gli obblighi principali sono non di risultato ma di mezzi e di carattere prevalentemente procedurale. .

Tali procedure sono peraltro alquanto stringenti e sono destinate a cambiare in profondità le tradizionali prassi delle imprese europee.

La normativa prevede In generale che le procedure e i comportamenti da queste richiesti alle aziende e ai loro business partners sono diretti alla "prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull' ambiente connessi alle attività delle società stesse, nonché alle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano" (considerando 16).

La definizione di partner commerciale e di catena di attività è contenuta nelle lettere f e g dell'art. 3 e la inclusione nell'ambito di operatività della direttiva è particolarmente importante perché estende di molto gli adempimenti delle società e la loro difficoltà implementativa, dato che coinvolge potenzialmente miriadi di piccole aziende anche distanti e non facilmente controllabili dalla società madre. Sul significato del riferimento a questi concetti e sulle sue implicazioni mi riservo di tornare in un prossimo intervento.

Qui vorrei dare qualche prima indicazione sui contenuti degli obblighi, con riguardo sia alla sostenibilità sociale che ambientale e sulle procedure previste dalla direttiva per la individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e mitigazione degli stessi.

I contenuti principali degli obblighi: rispetto dei diritti umani e sociali, divieti e obblighi in materia ambientale

Gli obiettivi della direttiva sono duplici: garantire il rispetto dei diritti sociali per tutti i lavoratori (ora si adotta la formula più ampia diritti umani) e il rispetto dell' ambiente nei suoi vari aspetti.

Va precisato che i diritti e i beni la cui violazione le procedure sono volte a prevenire sono indicati in due allegati alla direttiva (art. 3, lett b e c del testo).

Il primo allegato (parte I, n.1 e n.2) riguardante la sostenibilità sociale, comprende i principali diritti e i relativi divieti presenti negli accordi internazionali sui diritti umani e nelle convenzioni, in particolare dell'OIL, sui diritti e le libertà fondamentali. Si tratta di una base comune di diritti da tempo riconosciuti, che le normative degli Stati europei, compresa l' Italia hanno recepito e in varia misura integrato.

Qui le specificazioni necessarie sono almeno due.

La prima riguarda il contributo che le nuove procedure di Due diligence potranno dare alla effettiva osservanza di tali diritti da parte sia degli Stati membri sia delle imprese e delle loro catene di fornitura. Sappiamo che il tasso di effettività delle normative di tutela non è sempre garantito, specie per certi settori e tipi di lavori non standard, e per alcuni aspetti trasversali come il divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione (allegato, parte I, n.14), anche nei paesi come i nostri che tali norme hanno formalmente acquisito da tempo. La scommessa della direttiva è che gli obblighi di due diligence ,così precisati e resi più stringenti, possano contribuire a migliorare questa effettività, specie per gli aspetti e per i settori più a rischio. Per vincere la scommessa è richiesto il contributo di tutti gli stakeholder, in primis ma non solo i sindacati dei lavoratori, che la direttiva richiede di coinvolgere direttamente nelle procedure di valutazione e mitigazione dei rischi (art.7).

Il secondo allegato definisce i divieti e gli obblighi inclusi negli strumenti e nelle convenzioni internazionali in materia ambientale. Si tratta di una lunga lista di strumenti previsti da fonti normative diverse, alcune risalenti nel tempo, molte delle quali definite in modo generale e quindi bisognoso di interpretazione desumibile anche dalle prassi applicative e dalle decisioni delle Corti internazionali competenti.

Il considerando 32 precisa che tali divieti e obblighi devono essere interpretati in linea con il diritto internazionale e con i principi generali del diritto am-

bientale fissati all' art. 191 TFUE, da cui il considerando fa derivare un elenco specificativo di divieti. Inoltre lo stesso ricorda che alla Commissione europea dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato, anche aggiungendo il riferimento alla convenzione OIL sulla salute e sicurezza del lavoro (così l'articolo 3, n. 2 della Direttiva).
Qui il test cui sarà sottoposta la applicazione della direttiva è particolarmente difficile, non solo per la ampiezza dei contenuti richiamati nell'allegato, ma perché gli obiettivi e gli obblighi in materia ambientale sono quelli che mettono più direttamente alla prova gli istituti tradizionali del diritto e delle politiche del lavoro e gli stessi orientamenti delle parti sociali
(su questo vedi più ampiamente B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, Manifesto. Il diritto del lavoro nella giusta transizione, 2023, p. 15 ss.).
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale mettono infatti in discussione tutto l'approccio storico di questi istituti, nati nel secolo dell' industrialismo e che nel corso dello sviluppo industriale si sono occupati di tutelare i lavoratori nei luoghi di lavoro, senza considerare l' impatto sull' ambiente delle attività produttive e dell' organizzazione del lavoro.
Anche l'attività delle rappresentanze sindacali si è indirizzata prevalentemente a negoziare le conseguenze della crescita e gli aspetti distributivi. Quando ha affrontato le questioni della qualità e degli obiettivi della crescita, lo ha fatto per migliorare le condizioni di lavoro non per difendere l'ambiente o per promuoverne la salvaguardia.
La prospettiva della sostenibilità ambientale con i relativi obblighi di due diligence richiederà dunque cambiamenti profondi sia nella governance e nella strategia delle imprese, sia nella regolazione e nella gestione dei rapporti di lavoro.
La introduzione di tali obblighi, anche se procedurali, comporterà una serie di adempimenti e di vincoli alle scelte delle imprese, che spiegano le forti resistenze incontrate nel corso dell' iter di approvazione della direttiva.
Le difficoltà di attuare tali adempimenti e relativi controlli è accresciuta nei confronti delle imprese delle catene di fornitura, che sono spesso composte di piccole aziende, talora operanti in paesi lontani e privi di regolazioni sulle attività aziendali.
Così pure non mancano le preoccupazioni per la sostenibilità economica di una simile normativa per le imprese europee, che operano in mercati globali altamente competitivi e non altrettanto regolamentati.
Una seconda specificazione riguarda la fase di recepimento della direttiva, che ora si apre anche per il nostro paese.
Si tratterà di vedere come gli obblighi procedurali di prevenzione e gestione dei rischi si rapporteranno alle diverse normative nazionali nelle materie sociali e ambientali.
Quanto alle prime mi limito a porre la questione se il riferimento alla sostenibi-

lità sociale dovrà riguardare solo il rispetto delle tutele e dei diritti previsti per legge ovvero anche degli standard e delle clausole fissati nei contratti collettivi. Nel caso italiano mi sembra che dovrebbe aversi riguardo solo alle normative di legge, dato che gli accordi collettivi hanno natura privatistica ed efficacia limitata alle parti stipulanti; ma come è noto la situazione e diverso in altri Stati membri della Unione.

Il processo di *Due diligence* e il dialogo con gli *stakeholders*

Venendo ai contenuti procedurali della direttiva, questi prevedono un processo attuativo della due diligence in sei fasi, definite dalle linee guida per la condotta della impresa responsabile.

Il considerando 20 così le elenca: 1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione aziendale; 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi; 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull' ambiente; 4) monitoraggio e valutazione della efficacia delle misure; 5) comunicazione; 6) riparazione.

Una indicazione generale da rispettare nella due diligence è che i sistemi di gestione dei rischi richiesti devono essere elaborati previa consultazione con i dipendenti della società e dei loro rappresentanti. Nella consultazione si deve presentare l'approccio della società, anche a lungo termine, ed esporre le procedure per la integrazione del dovere di diligenza nelle politiche aziendali, comprese le misure per verificare il rispetto del codice di condotta, nonché per estenderne la applicazione ai partner commerciali.

Tale codice dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti, di personale e di acquisti (considerando 39).

Per rispettare questo aspetto della procedura è richiesto un "dialogo significativo con i portatori di interesse durante l'intero processo di attuazione del dovere di diligenza" (considerando 40).

L'art. 13 della direttiva precisa che per dialogare in maniera efficace con i portatori di interesse le società devono fornire loro informazioni pertinenti e complete, e che gli stessi interessati possono chiedere informazioni supplementari, in caso di rifiuto con diritto a ricevere una motivazione scritta.

Inoltre la consultazione dei portatori di interesse dovrà attuarsi in tutte le fasi della procedura: da quella di raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione del rischi, alla fase di elaborazione dei piani di azione, di assunzione della eventuale decisione di sospendere o cessare rapporti di affari con i partner, di adozione delle misure adeguate per riparare gli impatti negativi delle attività aziendali, di elaborazione degli indicatori quantitativi e qualitativi per il monitoraggio.

Un punto critico della procedura di due diligence riguarda la individuazione e la valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, siano effettivi o potenziali.

Individuazione dei rischi e misure di prevenzione, mitigazione

Al riguardo il considerando 41 fornisce alcune indicazioni di metodo, che dovrebbero essere integrate da apposite linee guida che si annunciano da parte della Commissione.

Si tratta di indicazioni importanti perché la individuazione e la valutazione dei rischi richieste dalla direttiva presenta caratteri diversi e più complessi di quelli utilizzati dai sistemi di valutazione dei rischi adottati in altri ambiti: da quelli richiesti per valutare i rischi di infortuni sul lavoro a quelli previsti dalla legge 231/2001.

Il considerando precisa anzitutto che tali valutazioni dovrebbero basarsi su informazioni quantitative e qualitative, compresi i pertinenti dati aggregati "che possono essere ragionevolmente ottenuti dalla società".

Inoltre richiede che le società adottino misure adeguate per mappare le loro attività, comprese quelle delle loro filiazioni e dei partner della catena di attività cui partecipano, e che sulla base della mappatura venga effettuata una valutazione approfondita delle attività proprie e della catena di attività "nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità" art. 8, n. 2 della Direttiva).

A tal fine, continua il considerando 41, si "dovrebbe tenere conto sulla base di una valutazione globale dei possibili fattori di rischio pertinenti "compresi quelli dei partner, anche se non rientranti nell'ambito della Direttiva, i fattori di rischio geografici e legati al contesto ... connessi ai prodotti e ai servizi e i fattori di rischio settoriali".

Sulla base delle procedure di valutazione dei rischi così effettuate le società sono tenute ad adottare "misure adeguate per prevenire gli impatti negativi potenziali che siano stati o avrebbero dovuto essere individuati ... e qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attenuarli sufficientemente" (art.10).

Si precisa inoltre che ove non sia possibile attuare tali misure contemporaneamente per tutti gli impatti negativi rilevati, "si attribuisca priorità agli impatti negativi individuati a norma dell'art. 8, cioè quelli con maggiore probabilità di avverarsi e di maggiore gravità (vedi anche il considerando 38).

L'art. 10 aggiunge una ulteriore serie di precisazioni; in particolare stabilisce che se la natura o la complessità delle misure di prevenzione lo esigono, la società è tenuta ad attuare senza ritardo un piano di azione in materia con scadenze ragionevoli e precise per l' attuazione di misure adeguate e indicatori

qualitativi e quantitativi per misurare i progressi.
A questo fine la stessa società è tenuta ad effettuare gli investimenti e gli adeguamenti dei processi e delle infrastrutture necessari e a apportare le modifiche necessarie al piano aziendale, alle strategie e alle attività della società.
Come si può vedere, nonostante i margini di flessibilità insite nell' aggettivo "adeguate" che qualifica sempre le misure richieste, la direttiva pone alle aziende impegni di identificazione e di prevenzione dei rischi alquanto stringenti e di natura largamente innovativa rispetto alle prassi tradizionali.

Particolarità della valutazione dei rischi ambientali
Le esperienze relative ad altre procedure di identificazione e valutazione dei rischi come quelle ricordate in materia di infortuni sul lavoro e di procedure ex legge 231, sono solo in parte utili a motivo del particolare carattere dei rischi qui considerati, soprattutto di quelli ambientali. .
Il considerando 41 ricorda che qui si tratta di operare valutazioni necessariamente dinamiche, per tener conto dei cambiamenti intervenienti nei cicli delle attività aziendali. Per questo si richiedono aggiornamenti delle procedure al verificarsi di ogni cambiamento significativo delle attività, in ogni caso almeno ogni dodici mesi e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano sorgere nuovi rischi; e il considerando indica alcuni esempi di cambiamenti ritenuti significativi.
Nelle procedure ex art. 231 gli adeguamenti dei modelli organizzativi di prevenzione dei rischi sono legati a elementi ricorrenti ma precisi, cioè ai cambiamenti dei reati che tali modelli devono prevenire.
Inoltre i rischi ambientali sono legati a variazioni del contesto locale e globali, che non sono facilmente prevedibili, anzi sono spesso caratterizzati da radical uncertainty non accertabile con le usuali tecniche predittive statistiche, come purtroppo testimoniano tante recenti esperienze di eventi climatici eccezionali e straordinari.
Per questo sono poco o per niente utilizzabili i dati ricavati da esperienze precedenti, come invece è possibile nelle procedure di valutazione di altri rischi.
Quindi le procedure in questione e i controlli successivi dovranno guardare non solo indietro, ossia a informazioni e a dati del passato, ma anche e soprattutto avanti, cioè facendo previsioni sul futuro e poi confrontando tali previsioni con ciò che accade in tempi successivi, a loro verifica o smentita. (vedi G. Gometz, Intelligenza artificiale, profilazione e nuove forme di discriminazione, in Teoria e storia del diritto privato, Rivista on Line, 2022, p. 34 ss.).
La identificazione e valutazione dei rischi ambientali devono essere dinamiche in senso diverso da quello usuale, cioè non solo reiterate nel tempo, ma continuamente rivedibili in base a verifiche successive frequenti.

Attività di monitoraggio; lotta ai cambiamenti climatici; obblighi di riparazione

Infatti la direttiva attribuisce molta importanza alle attività di monitoraggio (art.15), cioè alla necessità che la società "effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie e della catena di attività per valutare la attuazione e monitorare la adeguatezza e l' efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nella entità degli impatti negativi".

Tale valutazione va fatta dopo ogni cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 12 mesi, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi che possano presentarsi nuovi rischi di manifestarsi di impatti negativi.

Una norma di particolare importanza, che per questo è collocata attività separatamente dalle altre cui pure è connessa ratione materiae è contenuta nell' art. 22, intitolato "Lotta ai cambiamenti climatici".

Si stabilisce che le imprese di maggiori dimensioni devono attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, onde garantire con il massimo impegno possibile che le strategie aziendali siano compatibili con la transizione verso una economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 gradi, in linea con gli obiettivi internazionalmente stabiliti.

A tale fine si fissano contenuti dettagliati circa contenuto del piano: obiettivi temporalmente definiti fino al 2050, azioni chiave per conseguire gli obiettivi, quantificazione degli investimenti necessari, ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo riguardo al piano.

Inoltre gli Stati provvedono a che il piano sia aggiornato ogni 12 mesi e che contenga i progressi realizzati dalla società.

Il considerando 73 sottolinea come questa norma assuma una importanza particolare per la transizione verso un' economia sostenibile, pur tenendo conto che anche questo obbligo delle imprese non è di risultato ma di mezzi e che occorrerà tenere conto della complessità della materia e "della natura evolutiva della transizione climatica".

Per questo alle imprese si richiede di stabilire obiettivi intermedi definiti in relazione ai cambiamenti climatici per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050 sulla base di prove scientifiche conclusive.

Il carattere stringente della direttiva riceve conferma dalla norma (art. 10, n. 4 e 6) secondo cui ove sia impossibile prevenire o attenuare sufficientemente gli impatti negativi potenziali con le misure adeguate previste, la società può chiedere garanzie contrattuali al partner commerciale al fine di assicurare il rispetto del piano di azione.

Come opzione ultima essa è tenuta ad astenersi dall' allacciare un rapporto nuovo o prolungare l' esistente con lo stesso partner, e se non è ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine, deve decidere la cessazione

del rapporto di affari per le attività in questione, se l'impatto negativo potenziale è grave.
Nel caso invece in cui la società individui impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull' ambiente deve adottare misure adeguate per arrestarli o se ciò risulti impossibile, deve minimizzarne l'entità e inoltre riesaminare periodicamente che hanno impedito la eliminazione degli impatti negativi e se sia possibile arrestarli con la messa in atto di misure adeguate (art. 11).
Nei casi in cui la società abbia causato o causato congiuntamente un impatto negativo effettivo gli stati membri provvedono a che questa fornisca una riparazione art. 12.
Il considerando 58 specifica che per riparazione si intende il ripristino di una situazione equivalente o il più vicino possibile a quella che sarebbe esistente se non si fosse verificato l'impatto negativo in modo, proporzionato all' implicazione delle società nell'impatto.
Qualora la società non fornisca tale riparazione gli stati devono provvedere affinché l' autorità di controllo competente da essi designata (art. 24), abbia il potere di ordinare alla società di fornire una riparazione adeguata e affinché la società debba dare alle persone e alle organizzazioni interessate la possibilità di presentare un reclamo individuale o collettivo, secondo procedure eque e accessibili (art. 14).
L'articolo 29 fissa alcune condizioni affinché la società Inadempiente agli obblighi di cui alla normativa sulla sostenibilità può essere ritenuta responsabile dei danni causati a persone fisiche e giuridiche.

Tempo per prepararsi alla piena operatività delle norme della direttiva
La direttiva stabilisce (art. 37) che gli Stati membri adottino le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 26 luglio 2026.
Inoltre, con l'intento di dare tempo alle imprese, specie alle più piccole, di prepararsi per gli adempimenti necessari, lo stesso articolo 37 rinvia il dovere di applicare le disposizioni della direttiva in modo graduato, dal 26 luglio 2027 al 26 luglio 2029, a seconda delle dimensioni e della natura delle imprese.
Questo periodo di due anni in cui la direttiva è in attesa di recepimento e l'ulteriore tempo per l'effettiva entrata in vigore degli obblighi attuativi, sono dunque stabiliti per permettere una preparazione adeguata da parte degli Stati e soprattutto delle parti sociali, all'adempimento dei complessi obblighi previsti dal legislatore europeo.
La normativa di recepimento dovrà interpretare fedelmente le indicazioni del testo, senza ulteriori appesantimenti, e sarà chiamata a specificare e integrare le non poche disposizioni aperte ivi contenute.

Sarà essenziale che la elaborazione di tale normativa si avvalga di una ampia partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche con consultazioni pubbliche, come è ormai nella consuetudine europea e che il recepimento tenga conto delle migliori pratiche nel frattempo sperimentate dalle aziende più lungimiranti.
La sperimentazione è più che mai necessaria data la complessità della materia per testare e se necessario aggiustare con processi di mutual learning le procedure di valutazione dei rischi ambientali e le misure adeguate a prevenire e mitigare tali rischi.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO

Illegittima l'ordinanza sindacale che impone al proprietario la rimozione senza prova di imputabilità

Michele Nico

È illegittima l'ordinanza sindacale che fa obbligo al proprietario di un fondo di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati da terzi senza la dimostrazione, sulla base di un'adeguata istruttoria e di una esauriente motivazione, della concreta imputabilità della condotta al proprietario stesso, quanto meno sotto il profilo colposo. Lo ha stabilito il Tar Puglia, Sezione II, con la sentenza n. 988/2024.

Il fatto

Nel gennaio 2024 il sindaco di un Comune salentino ha ingiunto con ordinanza a una casa di riposo Onlus di provvedere, giusto articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006 (codice dell'ambiente), alla rimozione di materiale inerte costituito da rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizioni, rinvenuti nel territorio urbano su un lotto di proprietà di tale istituto. Al che l'Onlus ha chiamato in giudizio il Comune contestando la legittimità dell'ordinanza sindacale per il fatto che l'ente, dopo avere riscontrato la violazione del divieto di abbandono di rifiuti, aveva omesso di effettuare un positivo riscontro dei requisiti di imputabilità soggettiva in capo alla casa di riposo, al fine di accertare la responsabilità solidale di quest'ultima, quale mera proprietaria del fondo, per l'abbandono dei rifiuti in questione.

La responsabilità solidale

Il Tar adito ha accolto tale doglianza e ha annullato il provvedimento impugnato osservando che, secondo l'articolo 192 del codice dell'ambiente, «l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi è posto a carico del proprietario dell'area ove insistono, in solido con il responsabile, a condizione che possa essere formulato nei confronti di costui un addebito a titolo di dolo o colpa per il deposito incontrollato

e che ciò avvenga in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con l'interessato».
Stante il tenore del disposto, il collegio ha concluso che il proprietario di un'area non può essere obbligato allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in mancanza di un'adeguata istruttoria che dimostri l'imputabilità soggettiva, quanto meno a titolo colposo, della condotta sanzionata.
Per contro, nel caso in esame il Comune aveva ravvisato la responsabilità dell'onlus in via presuntiva, in ragione della mera titolarità dell'immobile ove sono stati rinvenuti i rifiuti, ponendo a carico della stessa l'onere di fornire una dimostrazione di segno contrario.
Questa inversione dell'onere della prova non è consentita, perché viola il disposto normativo di cui sopra.
La pronuncia mette quindi in luce l'esigenza di contemperare le misure di contrasto all'inquinamento con le garanzie spettanti al proprietario del fondo, in linea con la copiosa giurisprudenza che si è pronunciata sull'argomento.
Proprio a questo riguardo è il caso di segnalare che recentemente il Consiglio di Stato ha sancito che «l'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati (...) deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti, salvo che non vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune (Sez. IV, sentenza n. 5511/2024)».

RESPONSABILITÀ

Rifiuti, colpa dell'imprenditore se sbaglia a scegliere l'affidatario della gestione

Mauro Calabrese

In materia di rifiuti, l'imprenditore è responsabile, anche penalmente, se sbaglia nello scegliere e nell'affidarne il servizio di gestione degli scarti produttivi a un soggetto non adeguato e sfornito delle necessarie autorizzazioni, non potendo scaricare su terzi la responsabilità di condotte che comportano la violazione dei principi europei di precauzione, azione preventiva, correzione dei danni causati all'ambiente e del principio «chi inquina paga».

La sentenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione III Penale, 27 agosto 2024, n. 33144, afferma il principio della responsabilità dell'imprenditore anche per la cd «culpa in eligendo» nell'ipotesi di affidamento della gestione dei propri rifiuti a un soggetto terzo che agisca al di fuori dei limiti delle autorizzazioni ambientali e con modalità illegali, rispondendo per non aver adeguatamente vigilato sul rispetto delle norme in materia di rifiuti e non aver affidato il servizio a soggetto dotato di adeguate capacità, richiamando i principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di tutela dell'ambiente

Sulla scorta del principio affermato, la Corte ha confermato la condanna del titolare di un'impresa, sanzionando l'attività di gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'articolo 256, commi 1, lettera a), e 2, del Dlgs n. 152 del 2006, che punisce l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, anche nei confronti di dei titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, a fronte della realizzazione, in concorso con la ditta esterna affidataria del servizio, di un deposito di rifiuti non pericolosi, costituiti da oli esausti, per un quantitativo di 25 mila litri, superiore al limite dei 5 mila litri autorizzati, e per aver effettuato operazioni non autorizzate di recupero dell'olio vegetale, ottenuto separando l'olio dal residuo, in violazione di quanto previsto dall'allegato 5 al Dm del 5 febbraio 1998.

Elemento soggettivo
Nel ricorso di legittimità, in particolare, il titolare dell'impresa incriminata contestava la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, invocando la propria estraneità alle condotte previste dalla fattispecie del reato, in quanto estraneo alle attività di gestione dei rifiuti, peraltro su un sito di esclusiva proprietà e sotto la diretta gestione di altra ditta, incriminata come concorrente nel reato, lamentando quindi che nessun rimprovero, neppure per negligenza, imprudenza o imperizia, poteva muoversi al ricorrente, vista l'assoluta mancanza di poteri sul controllo delle quantità di olii stoccati e sulle modalità gestionali della ditta titolare del deposito, avendo correttamente affidato la gestione di tutte le operazioni di stoccaggio e smaltimento dei propri rifiuti a un soggetto giuridico professionista nel settore, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Gestione illecita
Nel confermare le decisioni di merito, gli ermellini ritengono pienamente raggiunta la prova dell'elemento oggettivo del reato, a fronte del rinvenimento nel sito di quantitativi di olio esausto, peraltro stoccato in maniera inappropriata, superiori ai limiti autorizzati e al contempo anche indiscutibilmente provato l'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice, sanzionando la consapevolezza del ricorrente non soltanto dei limiti posti dall'autorizzazione abilitante, ma anche delle modalità gestionali e esecutive del deposito degli oli sopra specificati, difformi da quelle prescritte dalla legislazione ambientale, a fronte della prova della diretta collaborazione con la ditta proprietaria del sito.

Scelta responsabile
In tema di gestione dei rifiuti, afferma la Corte, l'affidamento degli scarti a soggetti terzi in vista dello smaltimento comporta, per colui che effettua il conferimento, precisi obblighi di accertamento, a partire dalla verifica del possesso da parte dell'incaricato delle necessarie autorizzazioni e competenze, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di «culpa in eligendo».
Il soggetto che affida i propri rifiuti a terzi per lo smaltimento ha l'onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti e verificarne la regolarità, essendo onerato dal dovere di verificare che i terzi affidatari siano muniti delle necessarie autorizzazioni e competenze tecniche per l'espletamento dell'incarico, da valutarsi in concreto, caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'attività di stoccaggio.

Ambiente comunitario
La responsabilità in concreto dell'imprenditore deriva direttamente, sottoli-

nea la sentenza, dai principi generali dell'ordinamento comunitario, laddove la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, finalizzata alla promozione dei livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ecosistema deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati, nonché dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, con una adeguata azione nel rispetto dei principi di precauzione, azione preventiva, correzione dei danni causati all'ambiente e del fondamentale principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 191, comma 2, del Tratto sul Funzionamento dell'Unione Europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

TRASPORTO

L'assoluta occasionalità non integra il reato di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006

Luigi Imperato

Il caso

La vicenda affrontata dalla Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 23.07.2024, n. 30084) riguarda una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in forza della quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, per aver effettuato una attività di raccolta, trasporto, e recupero dei rifiuti ferrosi non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione e per l'effetto condannato alla pena di euro 5000,00 di ammenda, oltre alla confisca e la distruzione del veicolo sottoposto a sequestro.
Avverso detta decisione proponeva appello, poi convertito in ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato che, tra i vari motivi di gravame, denunciava in particolare la violazione dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 ed il vizio di motivazione, argomentando che nel caso di specie l'imputato non doveva essere condannato, trattandosi di una attività meramente occasionale, comprovata dalla tipologia del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, immatricolato ben quarantasei anni prima, dalla mancata sussistenza di un minimo di organizzazione, nonché dall'omogeneità del materiale trasportato, da ritenersi sicuramente di provenienza domestica. Infine, veniva evidenziato lo stato di incesuratezza dell'imputato, che tra l'altro svolgeva tutt'altra attività, ovvero quella di contadino, e comunque non disponeva di alcun mezzo per gestire una attività di trasporto dei rifiuti.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il suesposto motivo d'impugnazione, annullava la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.

La nota

La decisione emessa dai Giudici di legittimità, risulta degna di nota in quanto affronta il problema interpretativo, invero non sempre di facile soluzione nella

pratica, attinente l'individuazione della linea di discrimine tra il mero trasporto occasionale di rifiuti, dunque come tale penalmente irrilevante, e l'attività vera e propria di gestione degli stessi.
Invero, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione, bisogna partire dal presupposto che stante la natura di illecito istantaneo della contravvenzione prevista dall'art. 256, comma primo, del Testo Unico ambientale, ai fini della sua integrazione è sufficiente che venga posta in essere anche solo una delle ipotesi alternative previste dalla norma. Si tratta infatti di fattispecie c.d. a condotte altermative.
Tuttavia, chiariscono i Giudici di legittimità, perché possa ritenersi perfezionata detta ipotesi di reato è necessario che si tratti di una attività di gestione di rifiuti, dalla quale è avulsa *"l'assoluta occasionalità"*.
A tal proposito, nella decisione in esame, vengono richiamati una serie di precedenti giurisprudenziali, in forza dei quali si era già avuto modo di affermare che in questi casi ciò che rileva non è tanto la qualifica soggettiva del soggetto agente, bensì l'attività concretamente posta in essere in assenza dei titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, sempre ché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità ("Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti rileva non l'astratta qualifica soggettiva posseduta dall'agente, bensì la condotta concretamente posta in essere, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, che richieda, per il suo esercizio, un titolo abilitativo e che, in ogni caso, non sia caratterizzata da assoluta occasionalità; quest'ultima condizione deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore penale su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale" (nella specie, il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato) (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 07.01.2016, n. 5716, in Foro It., 2016, 2, 7-8, 433; in senso conforme: Cass. Pen. Sez. III, Sent., 10.05.2023, n. 24676), da ultimo: Tribunale Palermo, Sez. III, 01/02/2024, n. 770, in Quotidiano Giuridico, 2024; Tribunale Potenza, Sentenza, 16/02/2024, n. 119).
Orbene, applicando i predetti criteri ermeneutici, i Giudici di legittimità, ritenendo fondata l'eccezione difensiva, concludono per l'irrilevanza penale della

condotta contestata all'imputato, rilevando che trattasi di un unico episodio, di un quantitativo non ingente di rifiuti, peraltro di natura omogenea ed oltretutto caricati su un camion che lo stesso Tribunale aveva ritenuto tecnicamente non idoneo al trasporto di quel tipo di materiale e di una versione difensiva che riconduceva la condotta allo smaltimento di beni appartenenti all'imputato. Di contro, prosegue la Suprema Corte, la sentenza emessa dai Giudici di merito non indica alcun elemento dal quale poter desumere l'esistenza di una organizzazione, anche di carattere semplicemente rudimentale o, quanto meno, l'abitualità del trasporto in modo tale da ipotizzare l'integrazione di una attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Inoltre, non viene chiarita la quantità dei rifiuti ferrosi trasportata, né si fa menzione ad accertamenti effettuati preso la ditta cui l'imputato si apprestava a scaricare i rifiuti, al fine di verificare, se quanto meno in precedenza, lo stesso avesse effettuati altri conferimenti di rifiuti.

In conclusione, dunque, fermo restando che il reato, di cui all'art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152/2006, può essere commesso da "chiunque" ponga in essere una "attività", l'arresto giurisprudenziale risulta rilevante perché chiarisce anche quali sono i criteri discretivi per qualificare come occasionale una attività di gestione dei rifiuti, indicando all'uopo una serie di indici sintomatici quali: l'organizzazione, il dato ponderale dei rifiuti, il fine di profitto perseguito, nonché l'utilizzo di veicoli adeguati.

SCENARI

L'Europa compra plastica riciclata extra Ue a basso costo. A rischio target e industria

Un'analisi di Bcg rileva come il materiale arrivato soprattutto da Cina, Turchia, India, Indonesia abbia destabilizzato i prezzi mettendo a rischio il target di recupero

Sara Deganello

Il mercato europeo della plastica riciclata ha subito una significativa destabilizzazione nel 2023, con una riduzione di oltre il 50% dei prezzi del materiale riciclato. Ciò è dovuto principalmente al crescente tasso di importazioni di plastica riciclata a basso costo da paesi extra-Ue, che non adottano politiche di circolarità, usando materiali che non rispettano gli standard europei e beneficiando di un costo del lavoro inferiore. Lo rileva un'analisi di Boston Consulting Group (Bcg), che cita anche il valore di questi flussi: «Secondo dati Eurostat, nel 2022, il valore di queste importazioni (il 40% delle quali proviene da paesi quali Cina, Turchia, India, Indonesia, Egitto e Vietnam) ha raggiunto i 39,4 miliardi di euro, con una crescita del 40% negli ultimi tre anni».

Minacciati i target di riciclo

«Come molte altre industrie, anche quella del riciclo non è immune alle incertezze economiche circostanti e alla crisi inflazionistica in atto. La recente crescita delle importazioni di plastica riciclata a basso costo da paesi extra-Ue ha destabilizzato il mercato europeo, riducendo i prezzi del materiale riciclato e minacciando i target di riciclo stabiliti», spiega Giulia Scerrato, Project Leader Energy Practice di Bcg: «Per promuovere la circolarità dei rifiuti plastici e lo sviluppo di questa industria, è necessario adottare misure politiche decisive e audaci così da sostenere un settore chiave nella transizione verso un'economia circolare e il raggiungimento della neutralità in fatto di emissioni di carbonio».

La normativa Ue

La normativa europea cerca di promuovere il riutilizzo della plastica riciclata. L'obbligo di inserire quantità di materiale riciclato nei nuovi contenitori in plastica previsto dal nuovo regolamento imballaggi (Ppwr), votato dal Parlamento europeo ad

aprile. Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2030, «calcolato come media per stabilimento e anno», dovrà essere il 30% per gli imballaggi sensibili al contatto (compreso quello alimentare) in Pet, il 10% per quelli sensibili al contatto in materiali diversi dal Pet, il 30% per le bottiglie in plastica monouso, il 35% per tutti gli altri imballaggi. Dal 2040 il contenuto minimo riciclato aumenterà. Questi nuovi obiettivi di utilizzo di materiale derivante da post-consumo ritoccano e ampliano quelli già contenuti nella direttiva Sup (*single plastica use*) che impone che a partire dal 2025 almeno il 25% del peso delle bottiglie in Pet vendute in un anno in Italia sia in Pet riciclato.

La preoccupazione delle aziende

Durante i negoziati per il Ppwr, uno dei punti cruciali ha riguardato proprio l'origine delle materie prime utilizzate per raggiungere gli obiettivi di contenuto riciclato negli imballaggi. Ed è stata inserita una clausola specchio proprio per questo: materiali importati extra-Ue dovranno essere soggetti a leggi e certificazioni equivalenti a quelle in vigore in Europa. Ma chi controllerà? Già imprenditori e associazioni di categoria italiane hanno fatto sentire la loro voce. La preoccupazione soprattutto del mondo della plastica è reale. Marco Bergaglio, presidente di Unionplast-Federazione Gomma Plastica, all'indomani dell'approvazione del Ppwr aveva ammonito: «C'è rischio che il materiale arrivi dall'estero, senza certificazione, essendo l'opzione più economica».
«In Europa dei 4 milioni di tonnellate di imballaggi in Pet immessi sul mercato, già ora oltre 2 milioni vengono raccolti e riciclati. Nel 2023 in Italia eravamo al 75% di raccolta e arriveremo facilmente al 77% della Sup. Non ci saranno problemi per il contenuto minimo riciclato», racconta Antonello Ciotti, presidente di Petcore Europe. Le difficoltà sorgeranno invece per gli imballaggi in materiali plastici diversi dal Pet, in particolare le poliolefine di cui sono fatte pellicole e confezioni: «A livello europeo è un mercato da 9 milioni di tonnellate. Richiedere un contenuto minimo riciclato del 10% significa dover avere a disposizione 900mila tonnellate di riciclato. Che ad oggi non c'è», spiega Ciotti. «Uno dei problemi per utilizzare materiale riciclato nel *sensitive packaging*, che prevede contatto alimentare, è la necessità che il prodotto iniziale abbia contenuto prodotti alimentari. Mentre nel Pet è facile, tanto che si può usare il riciclo meccanico, nelle poliolefine è difficile: il film può avere contenuto di tutto. La soluzione è quindi il riciclo chimico».

Il riciclo chimico

La tecnologia che scompone la plastica fino a livello molecolare, producendo olio di pirolisi e gas, è tuttavia ancora in fase di sviluppo industriale embrionale, con impianti pilota o in costruzione, anche in Italia, da qualche migliaio di tonnellate: «Nel nostro Paese il mercato delle poliolefine nell'imballaggio è intorno a un milione di tonnellate, avremmo bisogno di 100mila tonnellate da riciclo chimico», indica Ciotti che ricorda come bisognerà aspettare almeno 3-4 anni perché questa tecnologia maturi.